

ALLEGATO 4

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente Identificazione dell'Intermediario

Cognome e Nome: SANTORO BARBARA

N. Iscrizione: B000614489 Data: 20/11/2018 Sezione RUI: B

Responsabile dell'attività di distribuzione della
Tecno Advance Mga Broker Srl

N. Iscrizione: B000746484 Data: 29/02/2024 Sezione RUI: B

Indirizzo sede legale: Via Po 102 CAP 00198 Città: Roma Prov. RM

Recapito telefonico: 06.97638088

Posta elettronica: info@tecnomga.com

PEC: tecnoadvancemgabroker@legalmail.it

Sito web per promozione e/o collocamento: www.tecnoinsurance.com

IVASS è l'Istituto competente alla vigilanza sull'attività di distribuzione svolta. Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il RUI sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

L'intermediario indica di agire:

- a) su incarico del cliente
- b) distribuisce il contratto in qualità di intermediario proponente sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale con l'intermediario emittente Vittoria Assicurazioni F51 Aspevi Roma srl, n° Iscrizione A000134034 sezione A

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

L'intermediario assicurativo informa:

- c) di non detenere una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di assicurazione
- d) che Helpet Srl non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di non fornire consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3, del Codice
- b) di non fornire consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'art. 119-ter comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private
- c) di distribuire contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongano di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale
- b) che in relazione al contratto intermediato, in caso di esistenza di conflitti di interesse, è stata data opportuna informazione sulla natura e fonte del conflitto come previsto dall'art. 119-bis, comma 7, del Codice

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

L'intermediario assicurativo informa:

- a) di essere remunerato mediante commissione inclusa nel premio assicurativo
- b) che l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

L'intermediario assicurativo informa:

- a) che i premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso
- b) che le modalità di pagamento dei premi ammesse sono:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità

2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento

elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1

3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per

la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

c) che i premi pagati all'iscritto nella Sezione B del RUI si considerano pagati direttamente all'impresa e attivano la garanzia solo se espressamente previsto nell'accordo sottoscritto o ratificato dall'impresa stessa con l'intermediario, ai sensi dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni Private

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

L'intermediario assicurativo informa che:

- a) l'attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge
- b) il contraente ha facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'intermediario o all'Impresa preponente secondo le modalità previste dalla sezione Reclami presente all'interno del DIP Aggiuntivo, nonché la possibilità per il contraente, qualora non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'Impresa entro il termine di legge, di rivolgersi all'IVASS secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi
- c) il contraente ha facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi
- d) la possibilità per gli assicurati di rivolgersi al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione (c/o Consap Spa, via Yser 14 - 00198 Roma - consap@pec.consap.it), per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a.